

Codice A1414C

D.D. 4 febbraio 2020, n. 45

**Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Chieri (TO) da 120 (centoventi) posti letto.**



**ATTO N. DD-A14 45**

**DEL 04/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Chieri (TO) da 120 (centoventi) posti letto.

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione dei termini di durata dell'efficacia della verifica di compatibilità per i quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata.

Con nota del 12/11/2019 (prot. n. 22138/A1414B del 18/11/2019), il comune di Chieri (TO) ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto del legale rappresentante di "Numeria SGR SPA", una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del d. lgs. n. 502/1992, inerente alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Chieri (TO), Località S. Anna, Via Andezeno, avente la capienza di n. 120 (centoventi) posti letto per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

Con nota del 29/11/2019 (prot. n. 23042/A1414B), gli uffici regionali interrompevano i termini del procedimento amministrativo relativo alla succitata richiesta, richiedendo chiarimenti circa la presenza sulle planimetrie ricevute di una seconda struttura RSA da 60 posti letto accanto a quella

succitata da 120 posti letto: Si richiedeva, altresì, copia del contratto preliminare di compravendita inerente il terreno su cui si intende realizzare le due strutture.

Il legale rappresentante di “Numeria SGR SPA” inoltrava agli uffici regionali i chiarimenti e il documento da loro richiesti.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie dell'intervento e ne verificavano la conformità ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal legale rappresentante di “Numeria SGR SPA”.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.
- D. D. 5 dicembre 2019, n. 847

*determina*

di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Chieri (TO), Località S. Anna, Via Andezeno, avente la capienza di n. 120 (sessanta) posti letto per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento della struttura, il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero

l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Giulio Manfredi

IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Fto Fabio Aimar